



GIUNTA REGIONALE

**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA**

COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 2455 del 20/11/2014

Prot n° 201403621 del 20/08/2014

Ditta proponente EDILIZIA COLONNETTA SRL

Oggetto Centro di recupero e valorizzazione di materiali provenienti da servizi di raccolta differenziata. - Riesame a seguito sentenza TAR di annullamento

Comune dell'intervento CASALINCONTRADA **Località** Fosso Taverna

Tipo procedimento VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AMBIENTALE ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii. - Riesame a

Tipologia progettuale

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Area Territorio

dott. Gariani (Presidente)

Dirigente Servizio Beni Ambientali

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale

Dirigente Politica energetica, Qualità dell'aria

dott.ssa Flacco

Dirigente Attività Estrattive:

geom. Ciuca (delegato)

Dirigente Politiche Forestali:

dott. La Civita

Dirigente Servizio Amministrativo:

Segr. Gen. Autorità Bacino

Direttore ARTA

dott. Amicone

Dirigente Rifiuti:

dott. Gerardini

Dirigente delegato della Provincia.

(CH) arch. Ursini (delegato)

Comandante Prov.le CFS - TE

Comandante Prov.le CFS - AQ

Comandante Prov.le CFS - CH

Comandante Prov.le CFS - PE

Dirigente Tecnico AT

Dirigente Tecnico CP:

Esperti esterni in materia ambientale

Relazione istruttoria

Premessa

Istruttore

ing. De Iulis-Avv. Di Cesare

Il progetto in oggetto attiene alla realizzazione di un impianto destinato al trattamento e recupero di rifiuti non



GIUNTA REGIONALE

pericolosi, da realizzare in un'area a destinazione industriale/artigianale, sita in Località Fosso Taverna del Comune di Casalcontrada.

Il progetto rientrando tra le tipologie previste al punto. 7 lett. zb dell'allegato. IV (parte seconda) del D.Lgs n. 152/2006 e smi è stato oggetto della procedura ex art. 19 ss dello stesso decreto (verifica di assoggettabilità a VIA).

La procedura si è conclusa con giudizio del CCR-VIA n. 2314 del 20/11/2013 che di seguito di riporta:

"Favorevole all'esclusione dalla procedura VIA con le seguenti prescrizioni :

A. In fase di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs.152/2006:

1. presentare uno studio acustico di dettaglio dello scenario post operam basato sull'utilizzo di software di simulazione come proposto dalla ditta, supportato da rilievi fonometrici ante operam e dai dati certificati di potenza acustica dei macchinari, che dimostri, anche attraverso l'adozione di eventuali ed ulteriorimisure di contenimento, il rispetto dei valori limite applicabili presso tutti i recettori circostanti l'impianto, anche nei confronti di quelli per cui è stato presentato il nulla osta da parte dei proprietari.

Dovranno essere rispettati altresì i valori limite derivanti da ipotesi future di classificazione acustica dei territori interessati in conformità alle linee guida regionali (DGR 770/P del 14/11/2011).

2. valutare la necessità di adottare misure di contenimento/abbattimento di eventuali emissioni odorigene.

B. Anche al fine di predisporre ulteriori misure di contenimento acustico è necessario effettuare un monitoraggio fonometrico post operam che quantifichi anche l'entità degli impatti sul clima acustico derivante dall'incremento dei transiti di mezzi pesanti sulla viabilità di accesso al sito, prendendo in considerazione i recettori più vulnerabili. I risultati del monitoraggio dovranno essere inviati all'ARTA per le valutazioni di conseguenza.

C. Tutte le attività di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere effettuate all'interno dei capannoni, avendo cura di adottare gli opportuni accorgimenti al fine di garantire una netta separazione tra i rifiuti e i materiali che hanno cessato di avere la qualifica di rifiuto ai sensi del D. Lgs. 152/2006.

D. Dovrà essere piantumata una cortina a verde a confine sud est come previsto dal PRG.

Resta fermo il rispetto di quanto dichiarato dalla ditta in data odierna come sopra riportato."

Avverso il suddetto giudizio sono stati promossi due distinti ricorsi (da parte della FOOD ITALIA srl ed altri) presso il TAR di Pescara, poi riuniti in sede di merito.

Con sentenza n. 368 del 03/07/2014, trasmessa per il seguito di competenza dall'Avvocatura regionale al Servizio Affari Giuridici e Legali per l'ambiente e il territorio con nota prot. 3621 del 20/08/2014, il TAR Pescara ha annullato il suddetto provvedimento regionale n. 2314 del 20/11/2013.

Si rappresenta che, come anche richiamato nella sentenza del TAR, la ditta Edilizia Colonna aveva già elaborato una precedente proposta progettuale, riguardante sempre la realizzazione (nella stessa area) di un impianto destinato al trattamento e recupero di rifiuti, per il quale, nell'ambito della relativa procedura di verifica di assoggettabilità, il Comitato CCR-VIA, con giudizio n. 2043 del 10.07.2012, aveva espresso parere di rinvio a procedura di VIA ordinaria con la seguente motivazione "In considerazione della dimensione rilevante dell'intervento in un'area non urbanizzata, della presenza nelle aree limitrofe di case sparse ed attività di ristorazione, della rilevante quantità di terreno da sbancare che richiedono un più approfondito studio degli impatti ambientali dell'intervento."


La ditta Edilizia Colonna ha ritenuto di riavviare, invece, una nuova procedura di verifica di assoggettabilità su un nuovo progetto, rielaborato in diminuzione rispetto al precedente in termini di: potenzialità complessiva, numero e tipologia di codici CER trattati, dimensioni dell'impianto e dell'area oggetto di intervento.

Si segnala infine che è pervenuta in data 19/11/2014 la nota a firma di sign.ri Di Profio e Manghina di cui si dà lettura. Di seguito la relazione istruttoria a cura del Servizio Affari Giuridici e Legali per l'ambiente e il territorio - Ufficio Contenzioso Assistenza Legale

Relazione

In riferimento alla pratica Società Edilizia Colonna a r.l., avente ad oggetto il progetto per il Centro di Recupero Valorizzazione materiali provenienti da Servizi di raccolta differenziata, il TAR Pescara, con Sentenza n. 368 del 03/07/2014 ha accolto il ricorso proposto da FOOD ITALIA srl di Edmondo Papile c/Regione Abruzzo e nei confronti di Edilizia Colonna srl, annullando il provvedimento regionale poiché "totalmente privo di motivazione in ordine alle valutazioni effettuate in merito".

Già con e-mail del 21/08/2014 lo scrivente Ufficio trasmetteva copia della sentenza (si allega copia mail) per opportuna conoscenza e per l'assunzione delle conseguenti eventuali determinazioni, al Presidente del CCR VIA ed



GIUNTA REGIONALE

alla segreteria del CCR VIA. Con successiva nota del 19/09/2014, lo scrivente Ufficio inviava nuovamente al Presidente del CCR VIA ed al Servizio Tutela Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali una nota con la quale all'esito della ricognizione delle pendenze derivanti dal contenzioso collegato alle procedure di VIA veniva nuovamente sottoposta al Comitato la necessità di valutare l'opportunità di rideterminarsi per dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale.

Nello specifico, ed al fine di consentire all'organo regionale CCR VIA di assumere le conseguenti determinazioni si rappresenta quanto segue.

Il Collegio ha ritenuto che il Giudizio gravato è totalmente privo di motivazione in ordine alle valutazioni effettuate in merito, per avere, l'organo regionale, ritenuto di soddisfare l'onere di motivazione del provvedimento con l'allegazione di una scheda nella quale sono stati meramente "sintetizzati i contributi istruttori acquisiti nel corso del procedimento", senza provvedere, nella specie ad una più analitica e diffusa motivazione.

Quest'ultima era, peraltro, particolarmente necessaria ove si consideri che lo stesso Comitato "esaminando il precedente progetto, aveva accertato "la presenza nelle aree limitrofe di case sparse ed attività di ristorazione" e "la rilevante quantità di terreno da sbancare", per cui era necessario specificare e meglio puntualizzare le ragioni per le quali erano state superate tali criticità precedentemente rilevate".

Alla luce delle suesposte considerazioni e sulla scorta del decisum del Giudice amministrativo che annulla l'atto impugnato "salve le ulteriori e meglio motivate determinazioni dell'Amministrazione intimata", il Comitato CCR-VIA dovrà necessariamente rideterminarsi".

Ciò posto, in data 18/11/2014, al prot. n.4882/BNVIA, veniva acquisita agli atti degli Uffici regionali la nota dei Sigg. Lucio Minnucci e Marcello Scurci, quali rappresentanti del Comitato tutela dell'ambiente e della salvaguardia del territorio della Valpescara, trasmessa via pec, che si allega in copia alla presente e da cui si rileva quanto segue.

Nella prefata nota si oppone, in primo luogo, la mancata convocazione degli interessati all'emanazione del parere, con conseguente contestuale richiesta di audizione alla seduta del Comitato convocata per il 20/11/2014.

In secondo luogo si contesta la decisione di sottoporre a riesame il giudizio VIA, posto che il TAR con la sentenza n.368/2014, ha annullato il provvedimento regionale gravato, di talchè, sarebbe del tutto arbitraria una rideterminazione del CCR VIA "senza rispettare l'iter di legge", non potendo il procedimento "essere aggirato con una procedura di riesame, che contraddice la sentenza del TAR".

Riportati in sintesi i motivi di dissenso espressi nella nota sopra citata, lo scrivente ritiene di dover svolgere le seguenti opportune considerazioni.

1) In merito alla contestata mancata convocazione degli esponenti, si precisa che la normativa vigente in materia di VIA non prevede la partecipazione dei soggetti interessati (nella forma dell'audizione) alla fase del procedimento in cui la pratica approda all'esame dell'organo regionale competente a valutare la compatibilità ambientale dell'intervento all'esame, essendosi anteriormente positivamente conclusa la vera fase partecipativa prevista dalle disposizioni contenute nell'art.24 del D.Lgs.152/2006. La circostanza che il CCR VIA della Regione Abruzzo, (ancorchè non previsto dalla normativa), abbia accolto la prassi di accordare (quando formalmente richieste) le audizioni durante la celebrazione delle sedute del CCR VIA, non può, evidentemente, sancire, per l'organo regionale, l'obbligo giuridico di procedere alle convocazioni di tutti i soggetti all'uopo interessati, potendo tutt'al più considerarsi quale onere ulteriore, spontaneamente assunto, al fine della più efficace garanzia del principio della partecipazione al procedimento.

2) Quanto al secondo rilievo, valgono tutte le considerazioni sopra riportate in relazione alla necessità che il CCR VIA si ridetermini in esecuzione della sentenza del TAR, in quanto lo stesso giudice territoriale nell'annullare il provvedimento regionale, ha altresì concesso, all'organo regionale, un ampio margine di riedizione del potere amministrativo facendo, appunto, "salve le ulteriori e meglio motivate determinazioni dell'Amministrazione intimata".

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta EDILIZIA COLONNETTA SRL

per l'intervento avente per oggetto:

Centro di recupero e valorizzazione di materiali provenienti da servizi di raccolta differenziata. - Riesame a seguito sentenza TAR di annullamento

da realizzarsi nel Comune di CASALINCONTRADA

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio.

Cn

G



GIUNTA REGIONALE

Intervengono l'assessore ed il vice sindaco del Comune di Casalincontrada, i quali ribadiscono quanto già comunicato con la nota n. 6460 del 19 novembre 2014 con allegata parte di una copia informale della DGC n.78 del 19/11/2014. Intervengono, poi, il Sindaco ed il Tecnico del Comune di Manoppello per ribadire la contrarietà dell'Ente all'intervento; inoltre, il tecnico sottolinea che la viabilità pubblica di accesso all'area non è mai stata autorizzata dal Comune di Manoppello.

Intervengono, successivamente, Marcello Scurci e Manghina Paolo e per il "Comitato cittadino Per la Tutela e la salvaguardia dell'ambiente della Valpescara", i quali dichiarano di aver consegnato al protocollo una memoria, in data odierna, e ribadiscono quanto contenuto in essa, chiedendo che la stessa venga allegata al presente verbale quale parte integrante.

Intervengono, infine, l'avv. Sirolli ed il tecnico incaricato in rappresentanza della Ditta, i quali dichiarano che l'innesto di circa 400 mq che il comune di Manoppello sostiene essere abusivo, siccome in difformità al PRG deve, al contrario, ritenersi assolutamente legittimo perché a completamento delle opere di urbanizzazione del piano PIP del Comune di Casalincontrada, come espressamente affermato nella Conferenza di Servizi del 07/11/2006, indetta dal Comune di Manoppello (ente promotore) in cui tutti gli enti partecipanti hanno espresso parere positivo ed il Comune di Manoppello, non esprimendo alcun dissenso, dichiarava esclusivamente che l'Amministrazione Comunale si riservava di esprimere il proprio parere all'esito dei pareri delle altre Amministrazioni presenti. In ogni caso, l'innesto di cui si discute deve, comunque, ritenersi un'opera di urbanizzazione ai sensi della L.R. 89/98.

Tanto premesso:

il Comitato Via nel recepire le motivazioni della sentenza del TAR e valutando in modo approfondito la compensazione tra i benefici dell'opera da un lato e i potenziali impatti per l'ambiente dall'altro, richiamando la discussione effettuata nella seduta del 20/11/2013, precisa quanto segue:

1. il progetto all'esame risulta notevolmente ridotto rispetto al precedente:

- nelle dimensioni dell'opificio che passa da 19.200 mq a 12.000 mq;
 - nei quantitativi totali di rifiuti interessati che passano da 200.000 t/a a 105.000 t/a;
 - nelle tipologie di rifiuti, con l'eliminazione di quelli più impattanti quali pneumatici fuori uso, fluff, CDR;
 - nelle operazioni di trattamento, eliminando quelle finalizzate allo smaltimento (D15) e alcune operazioni di recupero (R4 e R5), e mantenendo solo operazioni di R 13, R12 ed R3 (effettuata quest'ultima solo su Carta e Cartone);
2. La presenza nelle aree limitrofe di case sparse e attività di ristorazione è stata già adeguatamente valutata ritenendo i potenziali impatti ambientali notevolmente ridotti rispetto al precedente, rilevando altresì, che le due case più vicine hanno presentato un assenso all'iniziativa; mentre le attività di ristorazione sono molt più distanti e alcune inserite in aree produttive.

3. La quantità di terreno da sbancare viene ridotta da 58.000 mc a 52.265 mc circa come risulta dall'elaborato 09_PRD1, ma la quantità effettiva residuale pari a 25.974 mc viene ridistribuita in situ come si evince dalla TAV 09_PRD1, con sensibile riduzione sull'impatto ambientale.

4. Infine, il comitato prende atto dei chiarimenti forniti in merito alla viabilità esistente ed in particolare, alle soluzioni alternative di accesso all'area dell'impianto già valutati precedentemente.

Pertanto, a seguito delle modifiche progettuali apportate il Comitato non rileva significativi rischi e/o impatti sull'ambiente ed

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

FAVOREVOLE ALL'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA V.I.A. CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI

A. In fase di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006:

1. presentare uno studio acustico di dettaglio dello scenario post operam basato sull'utilizzo di software di simulazione come proposto dalla ditta, supportato da rilievi fonometrici ante operam e dai dati certificati di potenza acustica dei macchinari, che dimostri, anche attraverso l'adozione di eventuali ed ulteriori misure di contenimento, il rispetto dei valori limite applicabili presso tutti i recettori circostanti l'impianto, anche nei confronti di quelli per cui è stato presentato il nulla osta da parte dei proprietari.

Dovranno essere rispettati altresì i valori limite derivanti da ipotesi future di classificazione acustica dei territori interessati in conformità alle linee guida regionali (DGR 770/P del 14/11/2011).

2. valutare la necessità di adottare misure di contenimento/abbattimento di eventuali emissioni odorigene.

B. Anche al fine di predisporre ulteriori misure di contenimento acustico è necessario effettuare un monitoraggio fonometrico post operam che quantifichi anche l'entità degli impatti sul clima acustico derivante dall'incremento dei transiti di mezzi pesanti sulla viabilità di accesso al sito, prendendo in considerazione i recettori più vulnerabili. I



GIUNTA REGIONALE

risultati del monitoraggio dovranno essere inviati all'ARTA per le valutazioni di conseguenza.

C. Tutte le attività di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere effettuate all'interno dei capannoni, avendo cura di adottare gli opportuni accorgimenti al fine di garantire una netta separazione tra i rifiuti e i materiali che hanno cessato di avere la qualifica di rifiuto ai sensi del D. Lgs. 152/2006.

D. Dovrà essere piantumata una cortina a verde a confine sud est come previsto dal PRG.

Resta fermo il rispetto di quanto dichiarato dalla ditta in data odierna come sopra riportato.

I presenti si esprimono favorevolmente all'unanimità

dott. Gariani (Presidente)

dott.ssa Flacco

dott. La Civita

geom. Ciuca (delegato)

dott. Gerardini

(CH) arch. Ursini (delegato)

dott. Amicone

Di Carlo

(segretario verbalizzante)

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accettazione della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.